SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (714) (D'iniziativa dei senatori Garoli ed altri):

Presidente Pag. 213, 214, 215 e passi	m
CORTI, sottosegretario di Stato per il lavoro	
e la previdenza sociale 215, 2	16
GAROLI	15
VARALDO, relatore alla Commissione 214, 215, 2	16

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (714), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sull'assicurazione ob-

15° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

bligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive », d'iniziativa dei senatori Garoli, Argiroffi, Giovannetti, Colombi, Fermariello, Bonazzi, Merzario, Vignolo, Ziccardi e Bianchi.

Nella seduta del 24 ottobre abbiamo chiesto il trasferimento alla sede deliberante di questo disegno di legge che ci era stato assegnato in sede referente: la richiesta è stata accolta, per cui la Commissione potrà eventualmente approvare il provvedimento senza dover riferire all'Assemblea. Ricordo che il Governo non si era opposto al passaggio in deliberante, anche se aveva formulato riserve in merito ad alcuni punti che ora vedremo.

Prego il senatore Varaldo di riferire alla Commissione sul disegno di legge, che, peraltro, già ci era stato da lui stesso illustrato nel corso dell'esame in sede referente.

VARALDO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge contiene tre fondamentali modifiche alla legge 20 febbraio 1958 numero 93: all'articolo 1, dove dice che « Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124 ». Si pensa cioè che l'invalidità in questione possa avere ripercussioni a molta distanza e si riconosce l'opportunità di togliere il limite di 15 anni. Su questo punto, in linea di massima, sono d'accordo.

La seconda modifica è contenuta all'articolo 2: « Le malattie, le lesioni e la morte conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono indennizzabili quale che sia la data di cessazione dell'esposizione al rischio ». Su tale articolo non sono d'accordo, perchè togliere ogni limite di tempo per l'indennizzabilità mi pare eccessivo, in quanto molte malattie sopraggiunte in seguito non è detto che debbano necessariamente essere riferite all'azione dei raggi X.

Le modifiche contenute negli articoli 3 e 4 mi paiono invece opportune al fine di non ingenerare confusione: la specificazione di « radiologo », quale soggetto cui si applica la legge del 1958, può far ritenere la normativa in questione riservata ai soli medici esercitanti la specifica attività; invece tutti sappiamo come qualsiasi medico, dal chirurgo al clinico, nell'esercizio delle proprie funzioni sia esposto al pericolo di lesioni da raggi X. Sono quindi d'accordo nel parlare di « medico », come propone il disegno di legge, anzichè di « radiologo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GAROLI. Anche a nome degli altri proponenti, mi rimetto alla relazione che accomnagna il disegno di legge. Esprimo la mis soddisfazione perchè il relatore, attraverso la sua esposizione, ha mostrato di raccogliere nella lettera e nello spirito il nostro pensiero. In effetti, si tratta di tutelare meglio una categoria di professionisti che sta pagando duramente le conseguenze della professione esercitata (mi riferisco ai medici già colpiti da lesioni) a causa della carenza della vigente legislazione: riteniamo quindi necessarie le modifiche proposte. Esse riguardano in primo luogo l'articolo 8 della legge del 1958, per eliminare il termine di 15 anni per le revisioni del grado di invalidità, e poi gli articoli 11 e 12 della stessa legge, per sostituirvi la dizione di « medico radiologo » con quella più comprensiva di « medico », stabilendo così chiaramente che la normativa è indirizzata a tutti coloro che sono esposti, nell'esercizio della loro professione, al rischio di radiazioni da raggi X.

Altra innovazione proposta riguarda l'articolo 9 della legge del 1958: l'articolo 2 del disegno di legge mira ad eliminare il limite attuale di 10 anni, come periodo massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell'esposizione al rischio: in proposito ritengo che il relatore avrebbe dovuto esprimere un parere più preciso e non soltanto limitarsi a dire che non è d'accordo con la proposta da noi fatta. Mi risulta, infatti, che in alternativa alla nostra proposta ne è emersa un'altra nel corso della discussione svolta durante l'esame in sede referente, e cioè di addive-

11^a COMMISSIONE

nire ad una disciplina analoga a quanto stabilito per la silicosi e l'asbestosi, malattie anch'esse subdole e progressive. In proposito, la legge era nata limitando il periodo di indennizzabilità a dieci anni; poi è stato fatto un secondo passo elevando tale limite a quindici anni. Noi riteniamo che si possa acccettare, in luogo dell'eliminazione del termine, la proposta di portarlo ad un periodo di quindici anni in un primo momento, in attesa poi di passare alla revisione completa della materia.

Anche a nome degli altri firmatari del disegno di legge e sentiti i rappresentanti della categoria — in modo particolare i medici direttamente interessati — ritengo che tale proposta possa consentirci di approvare il provvedimento con voto unanime. Prego il relatore di volermi rispondere al riguardo.

VARALDO, relatore alla Commissione. Non spetta a me presentare emendamenti; mi debbo limitare a dichiarare se sono o meno contrario. Sono comunque del parere che non si possano paragonare le lesioni di cui stiamo trattando alla silicosi od asbestosi, che sono malattie tipiche di chi lavora in determinati ambienti, per cui non ci sono possibilità di sorprese.

CORTI, soitosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. In occasione dell'ultima seduta dedicata all'argomento, il Ministero ha riconfermato la sua opposizione all'eliminazione di un termine per le ragioni testè illustrate dal relatore e perchè, inoltre, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra i medici sottoposti alla legge n. 93 e le altre categorie di professionisti sottoposti invece alla normativa generale. Nella normativa generale per l'infortunistica sono sempre previsti i periodi indennizzabili, mentre noi, accettando la proposta Garoli ed altri, aboliremmo ogni limite temporale per una categoria e in una materia in cui le possibilità di accertamento del motivo invalidante sono molto limitate rispetto ad altre malattie, come ad esempio l'asbestosi e la silicosi. In sede scientifica ci è stato riconfermato che mentre per tali ultime malattie l'origine è certa in qualsiasi momento, anche a distanza di tempo, essendo le stesse provocate dal depositarsi nei polmoni di polvere di silicio o asbesto, per le malattie da radiopatie non è sempre così. Concludendo, sono di avviso contrario alla completa eliminazione del periodo indennizzabile.

PRESIDENTE. Rendo noto che per l'articolo 2 non mi è pervenuto alcun emendamento, nè abrogativo nè sostitutivo; quindi se qualcuno ha intenzione di proporlo, me lo dovrà comunicare. La scorsa volta mi sembrava ci fosse un certo orientamento a portare il limite a quindici anni.

G A R O L I. Infatti, il limite di dieci anni, attualmente previsto, è considerato restrittivo e dannoso per la categoria.

V A R A L D O, relatore alla Commissione. Vorrei far notare al senatore Garoli che eliminando la parola « radiologo », rendiamo estenslbile il provvedimento a tutti i medici. Non vorrei che qualsiasi sanitario, che si fosse trovato saltuariamente a contatto, per qualsiasi ragione, con apparecchiature radiologiche, potesse in un secondo tempo, di fronte a malattie che non hanno nulla a che fare con quelle provocate dall'esposizione ai raggi X, rivendicare i benefici della normativa in questione ingiustamente. D'altro canto, il limite di quindici anni mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in 11^a Commissione

15° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Le malattie, le lesioni e la morte conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono indennizzabili quale che sia la data di cessazione dell'esposizione al rischio ». Comunico che a quest'articolo il senatore Garoli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo: « Il periodo massimo di indennizzabilità è di 15 anni dalla data di cessazione dell'esposizione al rischio ».

VARALDO, relatore alla Commissione. Esprimo il mio parere contrario.

CORTI, sottesegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Garoli.

(Non è approvato).

VARALDO, relatore alla Commissione. Ho già espresso il mio parere contrario all'articolo 2.

C O R T I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario, per motivi di opportunità, all'articolo 2, così come è enunciato, senza la fissazione di un periodo massimo di indennizzabilità. Mi rimetto, comunque, alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2. (Non è approvato).

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previo opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti 11^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'Ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigen-

ti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con la soppressione dell'articolo 2. Esso è ora costituito, quindi, di soli tre articoli.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO